



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 324/2025

nel giudizio di pensione iscritto al **n. 68446**, depositato il 2 agosto 2021, promosso da:

B. V., c.f. OMISSIS, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore **B. B.**, c.f.: OMISSIS, quali eredi del defunto sig. **B. G. P.**, c.f.: ., elettivamente domiciliata in Catania, nella via Milano n. 31 presso lo Studio dell'avv. Valentina Aldisio che la rappresenta e difende in virtù di mandato allegato al ricorso

CONTRO

I.N.P.S. (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Giovanna Norrito e dall'avv. Gino Madonia

E nei confronti del

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro protempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo

esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udite le parti nella pubblica udienza del 19 settembre 2025, come da

verbale di udienza;

FATTO

1)- Con l'atto introduttivo del giudizio, formulato in riassunzione a seguito della sentenza n.3082/2021 dichiarativa del parziale difetto di giurisdizione da parte del Tribunale Ordinario di Catania, la ricorrente, in proprio e nella qualità, ha premesso:

a)- di essere vedova del prof. B. G. P., già docente presso l'Accademia delle Belle Arti, al quale nel 2017 veniva diagnosticato un grave carcinoma;

b)- a causa del tumore, il prof. B. veniva posto in malattia continuativa da febbraio 2018;

c)- con domanda del 7.04.2018 il prof. B. richiedeva al proprio datore di lavoro la pensione d'inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per infermità non dipendente da causa di servizio;

d)- con verbale del 4.06.2018, all'unanimità, la Commissione medica pronunciava il seguente giudizio medico - legale: a) " *Inidoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come Dipendente di amministrazione pubblica (ex art. 55 octies D.Lgs. 165/2001); b) Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;*

e)- tale verbale veniva, in data 12.07.2018, comunicato al MIUR da parte dell'Accademia, che restava in attesa del provvedimento necessario per espletare tutti i successivi adempimenti in favore degli aventi diritto;

f)- in data 17.06.2018 decedeva, purtroppo, il prof. B.;

h)- nonostante il riconoscimento del diritto all'inabilità da parte della Commissione medica, l'INPS non liquidava agli eredi la pensione e il TFR; l'Accademia non versava le somme dovute a titolo di tredicesima mensilità, di indennità di mancato preavviso e di indennità delle ferie godute;

i)- con decreto n. 1368 del 09.07.2019 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca stabiliva che soltanto dalla predetta data di emissione del provvedimento (09.07.2019), ai sensi dell'art. 2, comma 12, della L. 335/1995 e dell'art. 8 del D.P.R. n. 171/2011, il rapporto di lavoro del Prof. G. P. B. doveva intendersi risolto per inidoneità assoluta e permanente al servizio;

i)- la ricorrente, pertanto, adiva il Tribunale di Catania, chiedendo di condannare il Ministero dell'Istruzione e l'INPS, ciascuno per i profili di propria competenza, quello retributivo per il datore di lavoro e quello pensionistico per l'INPS, al pagamento di quanto spettante agli eredi del prof. B.;

j)- il Tribunale di Catania con la sentenza n. 3082/2021 dichiarava la cessazione della materia del contendere in relazione alle spettanze retributive, incluso il TFR, ma declinava la giurisdizione per le questioni pensionistiche.

Tanto premesso, dinanzi a questa Corte la ricorrente ha chiesto:

a)- accertare e dichiarare che la ricorrente in proprio e n.q., quale superstite del defunto Prof. B. G., ha diritto a far data dalla morte dello stesso, quella peraltro di risoluzione del rapporto per inabilità assoluta e permanente, ossia il 17.06.2018, alla pensione di

reversibilità;

b)- accertare e dichiarare che, di conseguenza, la stessa è creditrice nei confronti dell'INPS della somma di euro 30.000,00 oltre interessi dal dovuto e sino al soddisfo a titolo di arretrati ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto e sino al soddisfo;

c)- condannare, per l'effetto, l'INPS al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 30.000,00 oltre interessi dal dovuto e sino al soddisfo a titolo di arretrati ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto e sino al soddisfo;

con vittoria delle spese di lite.

2)- L'INPS con memoria di costituzione ha preliminarmente chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di domanda amministrativa, ha aggiunto che la domanda di pensione di inabilità del prof. B. non era stata inoltrata dal MIUR all'ente previdenziale; ha dedotto l'infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

3)- Con ordinanza n. 129 del 2022 il Giudice -ai sensi dell'art. 160 bis c.g.c.- ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore

4)- Il Ministero ha preliminarmente dedotto di avere adempiuto ogni obbligo di legge, avendo emesso il decreto dipartimentale n. 2336 del 26 novembre 2019.

5)- Dopo l'ulteriore scambio di memorie tra le parti, il Giudice con

ordinanza n. 9 del 2023 il Giudice ha disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, di cui veniva successivamente incaricato il dott. Marco Vasta, consulente del lavoro.

Il consulente tecnico d'ufficio ha regolarmente adempiuto l'incarico mediante puntuale relazione conclusiva.

6)- All'udienza del 19 settembre 2025, udite le parti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c. in considerazione della particolare complessità della controversia.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento nei termini che si esporranno.

In via preliminare, ricorrono i presupposti della dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere; infatti, si rammenta che la Corte di Cassazione ha affermato che: *"La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia; sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito"* (Cass. civ. 20/03/2009 n. 6909).

Nel caso odierno, in sede di inizio di operazioni peritali il procuratore della parte ricorrente ha infatti comunicato che l'INPS, alla fine del

mese di gennaio 2024, ha proceduto al pagamento dell'importo netto di € 45.445,77 in favore della parte ricorrente a titolo di pensione.

E' evidente che tale pagamento soddisfa in parte le richieste della parte ricorrente e comporta la declaratoria della cessazione parziale della materia del contendere.

Il contenzioso tuttavia permane in ordine alla verifica della legittimità dell'operato dell'INPS, che con provvedimento del 10 novembre 2022 ha respinto la domanda del 29 ottobre 2021 con la seguente motivazione "pensione in regime di cumulo definita da altro sistema", e alla determinazione delle somme spettanti alla parte ricorrente, al netto di quelle già corrisposte nel gennaio del 2024.

In via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità del ricorso, atteso che la ricorrente ha presentato domanda amministrativa sia il 9 luglio 2018 per ottenere la pensione indiretta (pur se tale istanza veniva respinta sul presupposto che si sarebbe dovuta richiedere la pensione indiretta di inabilità) sia la successiva istanza del 29 ottobre 2021, respinta dall'INPS con la citata nota del novembre 2022.

In ogni caso, il fatto che l'INPS abbia corrisposto somme dovute nel gennaio del 2024 rende ultronea ogni ulteriore considerazione sull'ammissibilità.

Nel merito, il Giudice condivide le valutazioni espresse dal c.t.u. dott. Marco Vasta, che ha seguito un percorso logico, coerente e ben argomentato; non sono peraltro emersi elementi per una valutazione diversa.

Il c.t.u. ha preliminarmente sottolineato che la pensione diretta di

inabilità ex art. 2, comma 12. L. 335/1995, liquidata dall'Istituto previdenziale (con atto n. OMISSIS del 21/12/2023), è risultata pari all'importo, su base annua, di € 11.727,24.

Inoltre, dall'esame del cedolino pensione del mese di gennaio 2024 contenente gli importi liquidati dall'Istituto a favore della parte ricorrente, il c.t.u. ha potuto rilevare l'ammontare degli arretrati riconducibili alla posizione di ciascuno dei ricorrenti come di seguito riepilogati: euro 44.247,80 al lordo ed euro 33.971,94 al netto per B. V. in proprio; euro 14.832 al lordo ed euro 11.473,83 al netto per B. B..

In relazione alla composizione del nucleo familiare del titolare della pensione diretta di inabilità ex art. 2, co. 12, della L. 335/1995, prof. B., l'INPS ha attribuito ai ricorrenti un assegno di pensione corrispondente alla percentuale complessiva dell'80% della pensione diretta (60% coniuge superstite e 20% figlio minorenni) nelle misure, di seguito, indicate: - coniuge superstite: € 11.727,24 x 60% = € 7.036,34 (corrispondente, su base mensile, all'importo di € 586,36); - figlio superstite B. B.: € 11.727,24 x 20% = € 2.345,45 (corrispondente, su base mensile, all'importo di € 195,45); per un complessivo importo annuo, a favore sia del coniuge che del figlio minore, di € 9.381,79 corrispondente all'80% della pensione diretta di inabilità (€ 11.727,24).

Il c.t.u. ha evidenziato che la pensione di reversibilità in questione non è soggetta ad alcun tipo di cumulo, atteso che il figlio B. B. era minore al momento del decesso e lo è tuttora.

Gli importi sopra indicati decorrono dal mese di luglio 2018, cioè dal primo mese di spettanza della pensione agli eredi, visto che il prof. B.

è morto il 17 giugno 2018. Tali importi mensili sono quindi rispettivamente pari a € 586,36 per la sig.ra B., a titolo di quota della pensione indiretta di inabilità in favore del coniuge e a € 195,45 a titolo di quota di pensione indiretta di inabilità spettante al figlio minore B. B..

Sulla base di tali importi il c.t.u. ha sviluppato analitici prospetti di calcolo, tenuto conto degli aumenti per perequazione. Il dott. Vasta ha così proceduto alla quantificazione degli arretrati di pensione dovuti in favore dei ricorrenti con riferimento al periodo ricompreso tra l'01/07/2018 e il 31/12/2023, così come emerge dall'esame del cedolino pensione del mese di gennaio 2024. Invero, a decorrere da detta mensilità l'Istituto ha provveduto a liquidare a favore dei ricorrenti le quote spettanti di pensione. Le differenze pensionistiche sono risultate rispettivamente pari a complessivi € 43.431,72, quanto alla posizione del coniuge superstite B. V., e a € 14.477,26, quanto alla posizione del figlio superstite B. B..

Successivamente il c.t.u. ha quantificato sugli arretrati di pensione spettanti ad entrambi gli eredi gli ulteriori importi maturati a titolo di maggior danno ossia maggiorati dei soli interessi legali al tasso vigente o, in alternativa, della rivalutazione monetaria, qualora questa divenisse più favorevole in conseguenza del tasso di inflazione maturata dalla data di maturazione di ciascun rateo di pensione sino al mese di aprile 2025, posto che il c.t.u. ha sviluppato i calcoli sino a tale mese.

Pertanto, sulla base del prospetto di calcolo della pag. 22 e in maniera

più precisa sulla base dell'elaborato F "coniuge superstite" e

dell'elaborato G "figlio minore" della relazione del c.t.u., emerge

quanto segue:

a)- con riguardo a B. V.: risulta che la sorte capitale al 22 gennaio 2024

era pari ad euro 43.431,72, gli interessi e la rivalutazione al 22 gennaio

2024 erano pari ad euro 3.641,04; la somma dei summenzionati

importi porta ad un totale di euro 47.072,06. Da quest'ultimo importo

va detratta la somma di euro 43.556,09 corrisposta nel gennaio del

2024; si perviene a una differenza a credito per la ricorrente di euro

3.516,67; su tale importo vanno aggiunti euro 80,11 per interessi legali

sino ad aprile 2025; la somma di euro 3.516,67 e di euro 80,11 dà un

totale di euro 3.596,78;

b)- con riguardo a B. B.: risulta che la sorte capitale al 22 gennaio

2024 era pari ad euro 14.477,26, gli interessi e la rivalutazione al 22

gennaio 2024 erano pari ad euro 1.213,66; la somma dei

summenzionati importi porta ad un totale di euro 15.690,92. Da

quest'ultimo importo va detratta la somma di euro 14.601,63

corrisposta nel gennaio del 2024; si perviene a una differenza a

credito della ricorrente di euro 1.089,29; su tale importo vanno

aggiunti euro 24,81 per interessi legali sino ad aprile 2025; la somma

di euro 1.089,29 e di euro 24,81 dà un totale di euro 1.114,10.

Il ragionamento del c.t.u. è chiaro, logico e pertinente, sicché va

integralmente condiviso. Va da sé che agli importi devono

aggiungersi ulteriori interessi legali dal mese di maggio 2025.

In conclusione, va accertato e dichiarato il diritto della ricorrente B. V.

in proprio, quale coniuge superstite di B. G. P., e nella qualità di

esercente la potestà genitoriale su B. B., quale figlio del medesimo B.

G. P., alla pensione di reversibilità con decorrenza dal 17 giugno 2018.

Va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere nei sensi sopra esposti.

In conclusione, l'INPS, in persona del legale rappresentante, va

condannato al pagamento in favore di B. V. in proprio dell'importo di

euro 3.596,78 oltre agli ulteriori interessi nella misura legale e alla

rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo

eventualmente eccedente quello dovuto per interessi) con decorrenza

dal mese di maggio 2025 e sino al soddisfo.

L'INPS, in persona del legale rappresentante, va condannato al

pagamento in favore di B. V., nella qualità di genitore esercente la

potestà su B. B., dell'importo di euro 1.114,10, oltre agli ulteriori

interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria

(quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente

quello dovuto per interessi) con decorrenza dal mese di maggio 2025

e sino al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché l'INPS, in persona del

legale rappresentante, va condannato al pagamento -in favore della

ricorrente in proprio e nella qualità- delle spese di lite quantificate in

euro 3.570 (tremilacinquecentosettanta/00), oltre rimborso spese

generali, IVA e CPA. In considerazione della complessità della

fattispecie, tenuto conto dell'assenza di responsabilità da parte del

Ministero, le spese di lite vanno compensate per ogni altro rapporto

processuale;

Secondo la soccombenza, vanno poste in via definitiva a carico dell'INPS, in persona del legale rappresentante, le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate nel decreto oggi depositato, pari complessivamente ad euro 1.164 (millecentosessantaquattro/00) oltre IVA, CP ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-accerta e dichiara il diritto della ricorrente B. V. in proprio, quale coniuge superstite di B. G. P., e nella qualità di esercente la potestà genitoriale su B. B., quale figlio del medesimo B. G. P., alla pensione di reversibilità con decorrenza dal 17 giugno 2018;

-dichiara la parziale cessazione della materia del contendere;

-condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di B. V. in proprio dell'importo di euro 3.596,78 oltre agli ulteriori interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi) con decorrenza dal mese di maggio 2025 e sino al soddisfo;

-condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di B. V., nella qualità di genitore esercente la potestà su B. B., dell'importo di euro 1.114,10, oltre agli ulteriori interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria

(quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente

quello dovuto per interessi) con decorrenza dal mese di maggio 2025

e sino al soddisfo;

-condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante, al pagamento

-in favore della ricorrente in proprio e nella qualità- delle spese di lite

quantificate in euro 3.570 (tremilacinquecentosettanta/00), oltre

rimborso spese generali, IVA e CPA;

-compensa le spese di lite per ogni altro rapporto processuale;

-pone in via definitiva a carico dell'INPS, in persona del legale

rappresentante, le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio,

come liquidate nel decreto oggi depositato, pari complessivamente ad

euro 1.164 (millecentosessantaquattro/00) oltre IVA, CP ed accessori

di legge;

-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai

sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta

per il deposito della sentenza;

-dispone che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura

dei dati personali trattati, si provveda all'oscuramento delle

generalità della ricorrente, del minore e di B. G. P. in sede di

pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi

dalle parti.

Così deciso in Palermo, il 19 settembre 2025

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Visto l'art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti della ricorrente, del minore e del defunto Bertola Glauco Prometeo.

Palermo, 19 settembre 2025

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 13 novembre 2025

Pubblicata 14 novembre 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione

del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati

identificativi di **B. V.**, c.f. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 14 novembre 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

